

COMUNITÀ MONTANA AMIATA VAL D'ORCIA

COMUNI DI

ABBADIA SAN SALVATORE

CASTIGLIONE D'ORCIA

MONTALCINO

PIANCASTAGNAIO

PIENZA

RADICOFANI

SAN QUIRICO D'ORCIA

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA

DEI COMUNI RELATIVE ALLA

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L'anno duemilanove, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia in Via Grossetana n. 209 – Piancastagnaio sono intervenuti i Sigg.ri:

1. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
2. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di Abbadia San Salvatore;
3. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di Castiglione d'Orcia;
4. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di Montalcino;
5. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di Piancastagnaio;
6. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di Pienza;
7. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di Radicofani;
8. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di San Quirico d'Orcia;

Premesso

Che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, approvato con Conferenza dei Sindaci del 18.02.2009 e con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 20.02.2009, la stessa Comunità Montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, costituito ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 22 Dicembre 2008 in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008 n. 37;

Che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sopra indicato i Comuni che fanno parte della Comunità Montana sono Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia;

Che ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni" e successive modifiche ed integrazioni l'ambito territoriale della Comunità Montana, individuato dalla legge regionale e costituito dal territorio di tutti i Comuni che vi sono compresi, costituisce livello ottimale;

Ritenuto che la valutazione preventiva dell'impatto ambientale dei progetti ed interventi pubblici e privati, con riguardo agli effetti sull'ambiente, inteso come sistema interrelato di risorse naturali ed umane, debba considerarsi prioritario per il rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela della salute umana, della protezione e conservazione delle risorse naturali, della sicurezza del territorio, nonché del miglioramento della qualità della vita;

Che per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati, appare opportuna una gestione unitaria e coordinata delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, ottenendo notevoli risparmi in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali;

Preso atto che i Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Quirico d'Orcia e la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia hanno approvato nell'anno 2004 apposita Convenzione per la gestione associata di Valutazione di Impatto Ambientale;

Che la Convenzione sopra citata prevede quale data di termine del rapporto convenzionale il 31.12.2009;

Considerato che il Comune di Montalcino ha manifestato la volontà di esercitare in forma associata la Valutazione di Impatto Ambientale delegando le funzioni e le competenze alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;

Che la volontà del Comune di Montalcino discende da un'ottica di programmazione d'area che favorisca l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni facenti parte della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra le parti:

- Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
- Comune di Abbadia San Salvatore;
- Comune di Castiglione d'Orcia;
- Comune di Montalcino;
- Comune di Piancastagnaio;
- Comune di Pienza;
- Comune di Radicofani;
- Comune di San Quirico d'Orcia;

che, allo scopo di confermare l'Ufficio Associato delle funzioni di competenza dei Comuni relative alla Valutazione di Impatto Ambientale, hanno deciso di esercitare le suddette funzioni in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

1. La presente Convenzione convalida sul territorio dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia il servizio associato denominato Ufficio Associato delle funzioni di competenza dei Comuni relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e delega le funzioni relative al suddetto servizio alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia.
2. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
3. Le funzioni di cui alla presente convenzione sono trasferite da parte degli Enti firmatari del presente atto alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia.

Art. 2

Ufficio Associato

1. L'Ufficio Associato di cui al precedente comma ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Comunità Montana.

Art. 3

Finalità

1. La presente Convenzione concerne l'esercizio in forma associata delle procedure, di competenza comunale, di Valutazione di Impatto Ambientale o di verifica connessa alla Valutazione di Impatto Ambientale.
2. L'organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità, garantendo i tempi indicati nelle norme per l'applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale.

Art. 4

Funzioni

1. La gestione associata comprende le procedure di impatto ambientale relative ai progetti, indicate nell'allegato A3 e B3 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, che ricadono interamente nel territorio di un singolo Comune partecipante all'associazione.
2. L'Ufficio Associato esprime il parere motivato sulla Compatibilità Ambientale del progetto presentato.
3. La gestione del relativo procedimento amministrativo sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 5

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo della Comunità Montana per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.
2. Per quanto riguarda la natura, le funzioni e le competenze della Conferenza dei Sindaci si applica quanto previsto dagli artt. 30-32 dello Statuto della Comunità Montana.

Art. 6

Esercizio associato delle funzioni e dei servizi

1. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, risorse finanziarie ed umane della Comunità Montana e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo della Comunità Montana.

Art. 7**Dotazione organica**

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato sarà determinata dalla Comunità Montana, su proposta della Conferenza dei Sindaci.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.
3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, mediante l'attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.
4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 8**Referenti tecnici**

1. Ciascuno degli enti firmatari della presente Convenzione individua un proprio referente tecnico.
2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l'ente delegato. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese all'articolo 4.

Art. 9**Beni, dotazione tecnica ed informatica**

1. I Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10**Criteri di ripartizione della spesa**

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera i) dello Statuto

della Comunità Montana. Gli oneri finanziari di ciascun Ente saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di parametri di ripartizione.

2. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci, su proposta della Comunità Montana, sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio.

Art. 11

Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. La Comunità Montana compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 febbraio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle seguenti percentuali e scadenze:
 - 50% entro il 30 giugno;
 - 40% entro il 31 ottobre;
 - 10 % entro il 31 gennaio dell'anno successivo a conguaglio.
3. La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.
5. Qualora tali contributi fossero di importo maggiore rispetto al costo generale del servizio, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre gestioni associate, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 12

Regolamento di funzionamento

1. Il funzionamento della Struttura Associata è disciplinato da apposito Regolamento, nell'ambito della disciplina generale degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante.

Art. 13

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31.12.2014.
2. La presente Convenzione è rinnovabile con apposito atto.

Art. 14

Recesso

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo.
2. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
3. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità solo se gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione.
5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Art. 15

Validità

1. La presente Convenzione sostituisce a tutti gli effetti la precedente Convenzione istitutiva dello stesso servizio associato, la cui validità era stata fissata al 31.12.2009.

UFFICIO ASSOCIATO V.I.A.

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia

Comune di Abbadia San Salvatore

Comune di Castiglione d'Orcia

Comune di Montalcino

Comune di Piancastagnaio

Comune di Pienza

Comune di Radicofani

Comune di San Quirico d'Orcia
